Schema Tipo CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI RICERCA e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Tra

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede e domicilio fiscale in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA/CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicato come **Committente**) – legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**e**

il **Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG dell’Università della Calabria** (in seguito indicato come **Prestatore**) con sede e domicilio fiscale in Rende, Contrada Arcavacata, CAP 87036 (Cod. fiscale 80003950781/ P. IVA 00419160783), in persona della Direttrice pro-tempore, Prof.ssa Francesca Guerriero, pec: dipartimento.dimeg@pec.unical.it,

# Premesso

* che il Committente opera (*indicare l’attività del committente)*;
* che il Committente ha interesse (indicare motivazioni e interessi del committente a collaborare con il DIMEG);
* che il Prestatore ha interesse (indicare l’interesse istituzionale declinato in relazione allo specifico oggetto dell’accordo, alle ragioni che inducono a instaurare un rapporto con il contraente ed a quelle che hanno motivato la scelta);
* che il presente contratto sarà approvato dal Consiglio di Dipartimento;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

### Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il **Committente**affida al **Prestatore** che accetta, le attività di:

- -------------------------------------------------------------------------

###  (in questo articolo dovrà essere spiegato in maniera chiara e completa l’oggetto e le finalità della convenzione. Oltre ad un contenuto descrittivo, sarà necessaria la precisa individuazione delle attività da svolgere).

### Art. 2 - Responsabilità scientifica

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:

- per il **Prestatore** il Prof. -----------------------------, in qualità di Responsabile Scientifico;

* per il **Committente** il --------------------------------------, in qualità di Referente di Parte.

Al Responsabile Scientifico compete di rappresentare la parte che l’ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute. L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della ricerca da parte del Dipartimento dovrà essere approvata da Parte committente; la sostituzione del responsabile/referente di Parte committente potrà avvenire su designazione della stessa Parte committente da comunicare al Dipartimento per iscritto.

### Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di \_\_ mesi, dal \_\_\_\_\_\_\_ sino a tutto il \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La presente convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

### Art. 4 - Esecuzione

Le attività di collaborazione si svolgeranno secondo un calendario e nei luoghi concordati con il Committente.

### Art. 5 – Contribuzione alle attività di ricerca

Per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 1, il Committente corrisponderà al Contraente un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il contributo è onnicomprensivo e ricomprende altresì l’attività amministrativa prestata dal personale amministrativo del Prestatore da ripartire secondo quanto disposto dal Prestatore medesimo.

### Art. 6 - Modalità di pagamento

L’importo di cui all’art. 5 verrà erogato dal Committente, codice SDI o IPA (dato obbligatorio) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_al Prestatore come segue:

* **Euro** \_\_\_\_\_\_\_\_alla stipula;
* **Euro** \_\_\_\_\_\_\_entro \_\_\_\_\_;
* **Euro** \_\_\_\_\_\_ a saldo, entro \_\_\_\_\_\_.

La presente convenzione è soggetta ad IVA nella misura del \_\_\_\_\_\_% oppure è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi degli artt.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Prestatore emetterà regolare documento fiscale per gli importi da liquidare mediante modalità di pagamento PagoPA (per l’incasso delle entrate derivanti dalle Amministrazioni Pubbliche, tramite Contabilità speciale infruttifera c/o Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale di Cosenza).

### Art. 7 - Condizioni generali

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale in missione.

Il personale che si rechi presso la sede del Committente per espletare le attività oggetto del presente contratto o per riunioni di coordinamento, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la struttura ospitante, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 8 - Proprietà dei risultati e industriale**

La proprietà dei risultati della ricerca, parziali o finali, direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione, in qualità di obiettivo/i perseguito/i dalla commessa di ricerca, sarà del Committente o di entrambi le parti.

La titolarità dei Diritti di Proprietà industriale sui soli ed eventuali risultati inventivi derivanti dalle attività di ricerca, sono del Prestatore*.(in tal caso si includano le specifiche seguenti inerenti la Proprietà dei risultati industriali)*

8.1 La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale sui Risultati derivanti dalle attività oggetto del presente accordo (Progetto), è regolata secondo quanto concordato al presente articolo.

8.2 Ai fini del presente Accordo, si intende per:

- “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima dell’avvio del Progetto.

- “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Accordo ma non in esecuzione dello stesso.

- “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.

- “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.

- “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività del Progetto.

8.3 Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dalle altre Parti senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

8.4 Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background (aggiungere un allegato indicando il background messo a disposizione del progetto) nell’ambito delle attività del Progetto e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata dell’Accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

8.5 La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale sui Risultati derivanti dalla realizzazione del Progetto sarà disciplinata come segue a seconda che:

a) i Risultati siano stati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti

b) i Risultati siano stati conseguiti congiuntamente dalle Parti

8.6. In caso di Risultati conseguiti esclusivamente da una delle Parti, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale spetterà alla Parte che li ha conseguiti.

8.7. In caso di Risultati conseguiti congiuntamente dalle Parti, i Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall’inventore, spettano congiuntamente alle Parti in quota tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all’attività inventiva, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa. Le Parti si daranno pronta comunicazione del conseguimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa e collaboreranno nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.

8.8 Nel caso in cui le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati, la domanda di privativa sarà depositata in contitolarità tra le stesse. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna Parte sui diritti di cui al comma che precede.

8.9 Qualora una delle Parti abbia interesse ad acquisire la quota di titolarità di un’altra Parte, dovrà formalizzare tale interesse in forma scritta e la cessione potrà avvenire, con apposito atto di cessione tra le Parti, cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo che verrà versato al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione. Il corrispettivo dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo di privativa, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento.

8.10 Qualora una delle Parti non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta all’altra Parte nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati. In tale caso, la Parte interessata al deposito della domanda di privativa avrà la facoltà di ottenere dalla Parte non interessata la cessione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie della sua quota di titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti. La Parte interessata al deposito della domanda di privativa potrà successivamente valutare in piena autonomia l’opportunità di procedere, a propria cura e spese, alla brevettazione/registrazione dei Risultati ceduti, fermo restando il diritto morale di ciascun inventore di essere riconosciuto autore dei Risultati.

8.11 Nel rispetto delle previsioni di cui sopra, spetta in ogni caso agli organismi di ricerca il diritto di pubblicare i Risultati del Progetto di ricerca da esso sviluppati.

**Articolo 9 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata. Nell’ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui alla presente convenzione, la parte inadempiente verserà all’altra parte la somma di Euro \_\_\_\_\_ per ogni violazione accertata, fatto salvo l’eventuale maggior danno.

### Art. 10 – Risoluzione o Modifiche

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni via PEC o raccomandata A/R. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il Committente si impegna a corrispondere al Dipartimento l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione. In caso di risoluzione per giusta causa da parte del Dipartimento nulla è dovuto al committente.

Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate od integrate anche successivamente, solo in forma scritta e dai responsabili indicati in premessa e da persone comunque munite di poteri di rappresentanza stabiliti dai contratti.

### Art. 11 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto; in mancanza di accordo bonario, sarà competente a decidere le controversie di competenza del giudice ordinario esclusivamente il foro di Cosenza (*se la Convenzione è stipulata con Enti privati*).

### Art. 12 –Registrazione e bollo

### Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), viene redatto in un unico originale e registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

### Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto sono a carico del Committente (se diversamente specificare), compresa l’imposta di bollo ex art. 2 tariffa, allegato A, parte prima D.P.R. n. 642/1972, assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze del 17/06/2014.

Art. 13 – Trattamento dei dati

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, la parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

 Per il **Prestatore** Per il **Committente**

###  La Direttrice pro-tempore Il/La Legale Rappresentante

### Prof.ssa Ing. Francesca Guerriero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_